



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 15 del 07/02/2019

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **febbraio** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019.

La GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 142, comma 12-bis del D.Lgs. n. 285/1992, il quale recita testualmente: "I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.

Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti";

Considerato che il comma 12-ter dell'art. 142 sopra citato stabilisce che gli enti di cui al comma 12-bis del medesimo articolo destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

Richiamato il comma 12-quater dell'art. 142 D.Lgs. n. 285/1992 il quale così recita: "Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze";

Visto l'art. 208, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), modificato ed integrato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale recita testualmente: "I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei

comuni”;

Visto altresì il comma 4 dell’art. 208 sopra richiamato, il quale prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti a regioni, province e comuni è destinata:

a) in misura non inferiore ad un quarto della quota, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

Atteso che il comma 5 dell’art. 208 sopra richiamato prevede che regioni, province e comuni determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo; e stabilisce inoltre che resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

Considerato che il comma 5-bis dell’art. 208 del Codice della Strada stabilisce che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 del medesimo articolo può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Richiamato altresì il comma 2 dell’art. 25 della Legge n. 120/2010, il quale sancisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, con apposito decreto, approva il modello di relazione di cui all’art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, e definisce le modalità di trasmissione in via informatica dello stesso, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sarebbero stati attribuiti ai sensi dello stesso comma;

Visto il comma 16, dell’art. 4-ter del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012, il quale prevede testualmente che: “Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

Dato atto che il predetto decreto ministeriale non è stato emanato nel termine previsto e che la normativa sopra indicata è comunque entrata in vigore dal 01.01.2013;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, il quale differisce al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che per l'anno 2019 si è al momento nell'impossibilità di prevedere introiti derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 142 del Codice della Strada, in considerazione del fatto l'ente non dispone al momento delle strumentazioni necessarie per rilevare le infrazioni previste nel predetto articolo;

Considerato invece che la previsione di introito per l'anno 2019 derivante dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 208 del Codice della Strada è stimata in Euro 2.500,00 e che la stessa verrà destinata per il 50% al finanziamento delle seguenti spese:

- Manutenzione Strade: Euro 312,50 al capitolo 47406 – Missione 10, Programma 05, Titolo 1 – del bilancio di previsione esercizio 2019 in corso di approvazione;
- Segnaletica Stradale: Euro 312,50 al capitolo 47400 – Missione 08, Programma 01, Titolo 1 - del bilancio di previsione esercizio 2019 in corso di approvazione;
- Rimozione neve: Euro 625,00 al capitolo 47700 - Missione 10, Programma 05, Titolo 1- del bilancio di previsione esercizio 2019 in corso di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

1) di destinare il 50% della previsione di introito per l'anno 2019 derivante dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 208 del Codice della Strada, stimate in Euro 2.500,00 al finanziamento delle spese per:

- Manutenzione Strade: Euro 312,50 al capitolo 47406 – Missione 10, Programma 05, Titolo 1 – del bilancio di previsione esercizio 2019 in corso di approvazione;
- Segnaletica Stradale: Euro 312,50 al capitolo 47400 – Missione 08, Programma 01, Titolo 1 - del bilancio di previsione esercizio 2019 in corso di approvazione;
- Rimozione neve: Euro 625,00 al capitolo 47700 - Missione 10, Programma 05, Titolo 1 - del bilancio di previsione esercizio 2019 in corso di approvazione;

2) di monitorare la corretta destinazione dei proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie, per violazione alle norme del Codice della Strada, in conformità agli artt. 4, 5 e 5-bis del citato art. 208 e di provvedere alla trasmissione in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché al Ministero dell'Interno, della relazione di cui al comma 12-bis del medesimo articolo, all'uscita del

Decreto Ministeriale di approvazione del relativo modello ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire la conseguente approvazione in data odierna dello schema di bilancio 2019-2021.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **3** del **07.02.2019**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA